

**COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO**  
*Provincia di Padova*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL  
SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA - N.C.C.  
“NOLEGGIO CON CONDUCENTE  
CON AUTOVETTURA”**

**Approvato da:**

- **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13/02/2012, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/04/2012,**
- **Determinazione dirigente Provincia di Padova n. 350 di reg. gen. in data 22/02/2012**

## **TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizione del servizio

## **TITOLO II - CONDIZIONI D'ESERCIZIO**

Art. 3 - Titoli per l'esercizio del servizio

Art. 4 - Cumulo dei titoli

Art. 5 - Figure giuridiche d'esercizio del servizio

## **TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

Art. 6 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 7 - Idoneità morale

Art. 8 - Idoneità professionale

## **TITOLO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE**

Art. 9 - Commissione Consultiva Comunale

Art. 10 – Pareri consultivi della Commissione Concorsi

## **TITOLO V - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI**

Art. 11 - Contingenti

## **TITOLO VI - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE**

Art. 12 - Assegnazione delle autorizzazioni

Art. 13 - Commissione di Concorso

Art. 14 - Bando di Concorso

Art. 15 - Materie d'esame

Art. 16 - Presentazione delle domande

Art. 17 - Titoli valutabili o di preferenza

Art. 18 - Validità delle graduatorie

Art. 19 - Rilascio delle autorizzazioni

Art. 20 - Durata e validità delle autorizzazioni

Art. 21 - Inizio del servizio

## **TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA**

Art. 22 - Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 23 - Trasferibilità per causa morte del titolare

Art. 24 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

Art. 25 - Collaboratore familiare dei titolari di autorizzazione

## **TITOLO VIII – ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

Art. 26 - Obblighi dei conducenti

Art. 27 – Divieti per i conducenti

Art. 28 - Tariffe

Art. 29 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

Art. 30 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

Art. 31 - Ferie, assenze, aspettativa

Art. 32 - Servizi con caratteristiche particolari

## **TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE**

Art. 33 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

Art. 34 – Controlli sui veicoli

Art. 35 - Avaria dell'autovettura

## **TITOLO X - RECLAMI**

Art. 36 - Reclami

Art. 37 - Carta della mobilità - servizi del settore trasporti

## **TITOLO XI - SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 38 - Sanzioni

Art. 39 - Norma transitoria

Art. 40 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 41 - Norma finale

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto**

- 1) Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura (N.C.C.), secondo le disposizioni della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22, degli articoli 82, comma 5, lett. b) e 85 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

### **Art. 2 - Definizione del servizio**

- 1) Il servizio di N.C.C., è un autoservizio pubblico non di linea con il quale si provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto a servizi pubblici di linea; viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- 2) Il servizio di N.C.C. si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio; lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno delle rimesse presso le quali sono effettuate le prenotazioni di trasporto; la prestazione del servizio non è obbligatoria; l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede o unità locale del vettore o dalla rimessa esclusivamente se ubicata in territorio comunale; il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purchè la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta con le modalità sopra prescritte e sia disponibile a bordo dell'autovettura.
- 3) La Giunta comunale può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche.

## **TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

### **Art. 3 - Titoli per l'esercizio del servizio**

- 1) L'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica o società in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

### **Art. 4 - Cumulo dei titoli**

- 1) I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C., sono disciplinati dalla legge regionale. L'autorizzazione è riferita a un singolo veicolo. E' ammesso il cumulo, in capo a un medesimo soggetto di più autorizzazioni, ma ad ogni bando di concorso un concorrente può ottenerne una sola.

### **Art. 5 – Figure giuridiche di esercizio del servizio**

- 1) I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le figure giuridiche indicate all'art. 14 della L.R. n. 22/96.
- 2) E' consentito ai titolari di cui al precedente comma, conferire la propria autorizzazione agli organismi di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) e c) della Legge Regionale 22/96 e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.

- 3) Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
  - a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge, cui il titolare si è associato, contenente anche la data di inizio del conferimento e l'espressa dichiarazione di consentire l'esercizio del servizio in capo all'organismo associativo, ferma restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente;
  - b) certificato d'iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
  - c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione, o relativa autocertificazione;
  - d) copia del contratto registrato con il quale viene conferita l'autorizzazione, comprensivo anche dell'uso dell'autovettura;
  - e) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.
- 4) L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data d'inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.
- 5) A tal fine nell'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
- 6) In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
- 7) In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 2 del presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal conferimento.

### **TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 6 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni**

- 1) Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione, all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento, è necessario:
  - a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di Stati aventi condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano;
  - b) essere in possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 7;
  - c) essere in possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 8;
  - d) avere l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
  - e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
  - f) non avere trasferito la precedente autorizzazione nei cinque anni precedenti;
  - g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
  - h) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale. Per rimessa si intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del/dei veicolo/li di servizio, del quale il richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità d'uso;
  - i) come previsto dall'art. 4, comma 5, della L. R. 22/1996, disporre nel territorio comunale, come ufficio prenotazioni per la clientela, di una sede o di una rimessa, che devono essere:
    - regolari sotto il profilo urbanistico-edilizio;
    - registrate al registro delle imprese come sede legale o sede secondaria dell'impresa;
    - pubblicizzate mediante apposita targa apposta all'esterno in luogo visibile al pubblico;

- nella disponibilità giuridica dell'impresa mediante adeguato atto da produrre in copia all'ufficio comunale.  
Per le ditte individuali la sede può corrispondere alla residenza del titolare.

- 2) L'accertamento della perdita di uno dei requisiti di cui al comma precedente, comporta la revoca dell'autorizzazione.

#### **Art. 7 - Idoneità morale**

- 1) -Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
  - a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
  - b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
  - c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

- 2) nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 5 comma 2 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto da:
  - a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
  - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
  - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o organismo.

#### **Art. 8 - Idoneità professionale**

- 1) Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di N.C.C., effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A.
- 2) Soddisfa altresì il requisito dell'idoneità professionale il titolare dell'impresa autorizzata al trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n.218 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) In caso di società il requisito dell'iscrizione al Ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società, o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

### **TITOLO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE**

#### **Art. 9 - Commissione Consultiva Comunale**

- 1) Ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in analogia alla soppressione delle commissioni nel settore del commercio e dei pubblici esercizi già operata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, è soppressa la Commissione Consultiva Comunale prevista dall'art. 13 della L.R. 22/96.

- 2) In luogo della acquisizione del parere della soppressa Commissione Consultiva Comunale in ordine all'emanazione o modifica dei regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea o per l'emanazione di disposizioni generali relative alle materie disciplinate dal regolamento medesimo, resta fermo l'obbligo di rispettare le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 10 – Pareri consultivi della Commissione Concorsi**

- 1) Per l'istruttoria di atti generali di disciplina del settore o di casistiche particolari di tipo amministrativo il responsabile del servizio ha in ogni caso facoltà di avvalersi del parere consultivo della Commissione concorso di cui all' articolo 13.

### **TITOLO V - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 11 - Contingenti**

- 1) Il numero delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C., è determinato dalla Giunta Regionale secondo i criteri previsti all'art. 6 della L.R. n. 22/96 e successive modificazioni.
- 2) Il contingente attuale è di N. 3 autorizzazioni.

### **TITOLO VI - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE**

#### **Art. 12 - Assegnazione delle autorizzazioni**

- 1) Le autorizzazioni al servizio di N.C.C. sono rilasciate a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami a soggetti che possono gestirlo in forma singola o associata e in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
- 2) Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, si procede a indire il relativo bando di concorso.
- 3) Il concorso è indetto dal Responsabile del Servizio competente in materia, entro 60 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti, o si è aumentato il contingente disponibile, o in cui si è verificata per qualsiasi motivo, la disponibilità.

#### **Art. 13 – Commissione di Concorso**

- 1) Per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente articolo 13, il Responsabile del Servizio nomina apposita Commissione comunale di concorso.
- 2) La Commissione è composta dal Responsabile del servizio competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti, in base ad adeguato curriculum, nelle discipline previste per le prove d'esame (di cui uno almeno esterno all'Amministrazione, eventualmente anche proposto dalle organizzazioni di categoria) dallo stesso designati. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale, appositamente incaricato dal Responsabile del Servizio.
- 3) La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi, fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.

- 4) Alle sedute della Commissione devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
- 5) La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al Responsabile del Servizio.

#### **Art. 14 – Bando di concorso**

- 1) Il bando di concorso deve prevedere:
  - a) il numero complessivo delle autorizzazioni da rilasciare;
  - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
  - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
  - d) l'indicazione dei titoli valutabili e dei titoli preferenziali a parità di punteggio;
  - e) le materie d'esame;
  - f) i criteri di valutazione dei titoli;
  - g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
  - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
  - i) la seguente incidenza dei titoli e della votazione d'esame sul punteggio complessivo:
    - 55% votazione d'esame:
    - 35% per titoli relativi alla anzianità d'esercizio come impresa, all'anzianità di servizio come conducente, tra essi non cumulabili, e al titolo di studio;
    - 10% per età del concorrente sotto i 30 anni o per essere titolare di altra autorizzazione.
- 2) Il Bando, approvato dal Responsabile del Servizio, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.

#### **Art. 15 – Materie d'esame**

- 1) L'esame consisterà in un colloquio nelle materie sottoelencate, nelle quali il candidato dovrà ottenere almeno 30 punti per superare l'esame, e potrà arrivare al massimo a 55 punti, così suddivisi:
  - a) conoscenza della legislazione nazionale e regionale e della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente – punti 30;
  - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia – punti 20;
  - c) eventuale conoscenza lingua straniera – punti 5.<sup>1</sup>

#### **Art. 16 - Presentazione delle domande**

- 1) Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentata al Comune, secondo le modalità previste dal bando e dichiarando il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6.
- 2) In caso di società, la domanda va presentata dal legale rappresentante, il quale potrà eventualmente designare una persona tra quelle indicate al precedente art. 8, comma 2,

---

<sup>1</sup> Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 27.04.2012

iscritta al Ruolo dei conducenti, incaricata a sostenere le prove di concorso in nome e per conto della società.

3) Nello stesso concorso:

- una società può presentare un'unica richiesta;
- una persona fisica che partecipa al concorso a titolo individuale non può anche essere delegata da una società pure concorrente.

#### **Art. 17 - Titoli valutabili o di preferenza**

1) Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili o di preferenza:

- a) l'anzianità di servizio in qualità di conducente d'autovettura regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente (punti 1 x anno entro il limite massimo di punti 10);
- b) l'anzianità d'esercizio in qualità di ditta, individuale o societaria, titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente purché non coincidente con l'anzianità di cui al punto a) (punti 1 x anno entro il limite massimo di punti 10);
- c) i titoli di studio (punti 1 x titolo entro il limite massimo di punti 5);
- d) i carichi di famiglia; ((punti 1 x persona entro il limite massimo di punti 5);
- e) la residenza nel comune in cui si svolge il servizio di noleggio con conducente (punti 5).

I punteggi attribuibili a tali titoli sono cumulabili.

#### **Art. 18 - Validità della graduatoria**

- 1) La graduatoria ha validità per tre anni dalla data di approvazione.
- 2) Le autorizzazioni, che si rendono disponibili nel corso dei tre anni di validità della graduatoria, anche per eventuale ampliamento del contingente comunale, devono essere rilasciate utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

#### **Art. 19 - Rilascio delle autorizzazioni**

- 1) Il Responsabile del Servizio, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di novanta giorni, per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
- 2) Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare.

#### **Art. 20 - Durata e validità delle autorizzazioni**

- 1) Le autorizzazioni hanno durata quinquennale e si intendono automaticamente rinnovate se non vi sono motivi ostativi accertati e comunicati dall'ufficio comunale competente.
- 2) Per il rinnovo il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio, nonché mediante richiesta di esibizioni documentali, comprese idonee autocertificazioni.
- 3) L'eventuale documentazione richiesta ai sensi del comma 2, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.

#### **Art. 21 - Inizio del servizio**

- 1) Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
- 2) Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

## **TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA**

### **Art. 22 - Trasferibilità per atto tra vivi**

- 1) L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito l'autorizzazione.
- 2) Il trasferimento delle autorizzazioni è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
- 3) L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.
- 4) Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio, anche se conseguita in altro Comune, tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

### **Art. 23 - Trasferibilità per causa morte del titolare**

- 1) In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita.
- 2) Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
  - a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
  - b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi o di N.C.C., effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., ed in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;

- c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
- 
- 3) Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.
  - 4) Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
  - 5) I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
  - 6) In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

#### **Art. 24 - Sostituzione alla guida dell'autovettura**

- 1) I titolari di autorizzazione che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi o di N.C.C., effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
  - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
  - b) per chiamata alle armi;
  - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
  - d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
  - e) nel caso di incarichi sindacali, pubblici o elettivi a tempo pieno.
- 2) Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi o di N.C.C., effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
- 3) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230.
- 4) Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
- 5) Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida, all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione, come previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo.

#### **Art. 25 - Collaboratore familiare dei titolari di autorizzazione**

- 1) I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C., che svolgono l'attività nella forma di impresa familiare, possono avvalersi della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
- 2) Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente nell'impresa familiare, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare stessa sia a titolo di lavoro dipendente, che di lavoro autonomo, che di altra attività di impresa.
- 3) L'azienda dell'impresa familiare fa capo ad un imprenditore, persona fisica. Nei rapporti esterni le varie responsabilità competono sempre e solo al titolare, e mai al collaboratore familiare, che pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda, né la qualità di coimprenditore.
- 4) E' limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza s'intende:
  - il coniuge;
  - i parenti entro il terzo grado, cioè in linea diretta: genitori – figli – nonni - nipoti, pronipoti;
  - in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;
  - gli affini entro il secondo grado: suoceri, generi, nuore, cognati;
- 5) Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza, pertanto l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.
- 6) In conformità a quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di N.C.C., può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:
  - a) atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576. L'atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al decreto legge 853/84, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
  - b) dichiarazione del collaboratore, resa in conformità alle norme sulla documentazione amministrativa di cui all'art. 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di prestare il proprio lavoro in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare, di essere regolarmente iscritto all'INPS ed INAIL ed inserito ed inserito nel libro matricola dell'impresa.
- 7) I titolari di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che svolgono l'attività nella forma di impresa societaria, devono presentare denuncia ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, dichiarando gli addetti alla guida, i quali devono essere in possesso dell'iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all'art. 8 del presente regolamento, essere assunti con stipula di regolare contratto di categoria ed inseriti nel libro matricola dell'impresa.
- 8) Copia della denuncia di cui ai precedenti commi 6 e 7, con la prova della presentazione al comune, deve essere allegata all'autorizzazione.

## **TITOLO VIII – ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

### **Art. 26 - Obblighi degli esercenti il servizio**

- 1) I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
  - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
  - c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
  - d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
  - e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
  - f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
  - g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso, nonché la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
  - h) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
  - i) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato, di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'ufficio oggetti smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale;
  - j) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 del D.L.vo n. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente, i cani accompagnatori di non vedenti;
  - k) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;
  - l) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
  - m) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Urbana;
  - n) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salva cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
  - o) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
  - p) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
  - q) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

## **Art. 27 – Divieti per i conducenti**

- 1) E' fatto divieto ai conducenti di:
  - a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
  - b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
  - c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
  - d) fumare e mangiare durante la corsa;
  - e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
  - f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
  - g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
  - h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salva quanto disposto dal D.L.vo n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R n. 495/92;
  - i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
  - j) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
  - k) trasportare animali di loro proprietà;
  - l) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
  - m) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente;
  - n) Oltre ai divieti di cui all'art. 31 all'esercente il servizio di N.C.C., è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 22/96.

## **Art. 28 - Tariffe**

- 1) Le tariffe del servizio di N.C.C., sono determinate dalla libera contrattazione delle parti in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.
- 2) Le varie condizioni di trasporto devono essere espone in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura indicando anche l'ufficio comunale cui indirizzare eventuali reclami.

## **Art. 29 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente**

- 1) Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
- 2) In deroga a quanto sopraddetto e in conformità a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 e 4 della L.R. 22/96, lo stazionamento su suolo pubblico è consentito solo su eventuali aree appositamente individuate.

### **Art. 30 - Trasporto di soggetti portatori di handicap**

- 1) I servizi di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.
- 2) I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

### **Art. 31 - Ferie, assenze, aspettativa**

- 1) Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionali. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
- 2) Ogni cinque anni può venire concessa un'aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessazione dell'autorizzazione, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

### **Art. 32 - Servizi con caratteristiche particolari**

- 1) I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.
- 2) I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

## **TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE**

### **Art. 33 – Caratteristiche e contrassegni identificativi dell'autovettura**

- 1) Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. devono avere le seguenti caratteristiche:
  - a) essere collaudate per non meno di quattro posti, e non più di otto, escluso il conducente;
  - b) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio", nonché una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione.

### **Art. 34 Controllo sui veicoli**

- 1) Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e successivamente, quando se ne presenti l'esigenza, a controllo da parte del

competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 34, 35 e 36 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.

- 2) Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1, a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Sindaco provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.
- 3) I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.
- 4) L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

#### **Art. 35 - Avaria dell'autovettura**

- 1) Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
- 2) Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

### **TITOLO X - RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO**

#### **Art. 36 - Reclami**

- 1) I clienti possono segnalare, per iscritto, eventuali reclami circa il servizio prestato, all'Ufficio Commercio o all'U.R.P..
- 2) Il Responsabile del servizio entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione, provvede se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
- 3) Un estratto delle norme di cui al presente articolo, deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe, ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

#### **Art. 37 - Carta della mobilità - servizi del settore trasporti**

- 1) In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia potranno attivare periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema modale predisposto dalla Regione.
- 2) A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazioni dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

## **TITOLO XI – SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 38 – Sanzioni**

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, nel codice penale o in altre leggi speciali, sono punite con le sanzioni amministrative accessorie e pecuniarie ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge regionale 22/96.

### **Art. 39 - Norma transitoria**

1) Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

### **Art. 40 - Abrogazione di precedenti disposizioni**

1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali, che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

### **Art. 41 - Norma finale**

1) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi e di regolamenti applicabili alla materia.